

**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE
E MODALITÀ DI GESTIONE ED USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Art. 1 – Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n.33/2006 recante "Norme per lo sviluppo dello Sport per tutti" la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e le modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di SOGLIANO CAVOUR.

Si definiscono :

attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate delle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti ed affiliati al CONI (comitato olimpico nazionale italiano) ed al CIP (comitato italiano paraolimpico);

attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi.

Art.2 – Finalità ed Obiettivi dell'attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative

1. Il Comune di SOGLIANO CAVOUR nel rispetto dei principi ispiratori della nuova legge regionale sopra citata, promuove l'attività sportiva e ludico motoria –ricreativa intendendo per essa il complesso di attività finalizzate oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici.
2. Gli impianti sportivi comunali, comprese le relative attrezzature a corredo, sono diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività in materia di promozione dell'attività sportiva, ludico motoria, ricreativa e sociale, con progetti finalizzati ad avvicinare bambini e giovani allo sport, allo scopo di perseguire il completo benessere fisico e psichico della persona.
3. Il Comune persegue nell'ambito degli indirizzi approvati dalla Regione con la LR 33/2006 le seguenti finalità:
 - a) Diffusione dell'attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia d'età;
 - b) Pratica dell'attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - c) Promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l'attività fisica con corrette abitudini alimentari;
 - d) Promozione dell'attività fisica per i diversamente abili finalizzata all'integrazione interculturale e multi-etnica fra le comunità;
 - e) Promozione dell'attività fisica come strumento di integrazione interculturale e multi-etnica fra le comunità;
 - f) Diffusione di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - g) Valorizzazione del talento agonistico;
 - h) Promozione delle attività educative per l'attività fisica negli istituti scolastici;
 - i) Adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell'utilizzo da parte della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
 - j) Promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico;
 - k) Tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;
 - l) Tutela e valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
 - m) Organizzazione diretta o indiretta di iniziative o eventi di particolare rilevanza;

Art. 3 – Classificazione degli impianti sportivi e relative forme di gestione

Per impianto sportivo si intende lo spazio destinato all'attività sportiva costituito da :

- spazi per attività sportiva (campi di calcio e calcetto, piste di atletica, palestre, ecc...);
- spazi per i servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, deposito, uffici....)
- spazi per servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Alla data di adozione del presente Regolamento vengono individuate le seguenti tipologie di impianti e la loro relativa classificazione:

IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE: sito in via Eugenio Montale angolo via Picasso costituito da due spazi distinti separati dalla S.P. Sogliano Cavour-Corigliano d'Otranto :

Lo spazio A) al suo interno contiene:

- n. 2 campi da tennis in terreno sintetico
- n. 1 campo calcetto illuminato in erba sintetica
- n. 1 campo calcetto illuminato in terra battuta ;
- n. 1 campo di beach volley illuminato;
- n. 1 spogliatoio;
- n. 1 locale adibito a ufficio custode e servizi igienici per il pubblico

Lo spazio B) al suo interno contiene:

- n. 1 campo di calcio illuminato in erbetta sintetica costituito da terreno di gioco, tribuna per n.500 posti lato ovest e n.200 posti in piedi lato est del campo ;
- n. 1 palazzetto dello sport con pavimentazione in pvc costituito da terreno di gioco ,da un blocco spogliatoi per gli atleti e blocco servizi per il pubblico ,
- il blocco spogliatoi è a servizio del Palazzetto e del Campo di calcio.

Tali impianti sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive del cittadino ed allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, nel rispetto delle modalità di gestione di cui al presente regolamento.

IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI: Tale impianto (n.1 palestra) è destinata prioritariamente all'attività della scuola di appartenenza. In orario extrascolastico gli impianti possono essere destinati all'utilizzo per attività sportive della collettività, nel rispetto delle modalità di gestione di cui al presente regolamento.

- n.1 Palestra annessa alla Scuola primaria e media (Istituto comprensivo) Eventuale diversa classificazione o aggiunta di impianti sportivi viene stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 4- Principi generali relativi alla gestione

1. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale ed alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.
2. La gestione degli impianti deve essere finalizzata inoltre alla promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo valorizzando gli aspetti sociali, salutistici ed etici.
3. L'amministrazione comunale promuove l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando in via preferenziale a tali soggetti la

gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi e delle procedure di trasparenza contenute nel presente regolamento.

4. Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso di tutti i cittadini agli impianti, delle pari opportunità, dei soggetti diversamente abili, degli anziani, favorendo la pratica di attività sportive, motorie ludico-ricreative e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici.
5. A tale scopo le Associazioni devono manifestare la loro disponibilità ad intraprendere rapporti di collaborazione con i servizi sociali comunali al fine di favorire l'accesso alle attività motorie di minori segnalati dai servizi stessi, applicando anche forme di accesso gratuite, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Art. 5 - Criteri di uso degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi sono strutture prioritariamente destinate all'uso pubblico ed alla pratica sportiva professionistica, dilettantistica, giovanile, scolastica amatoriale e promozionale, subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1) e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni *extra sportive* quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti secondo le procedure contemplate dal regolamento e nel rispetto del perseguimento dei principi di cui all'art. 2.

Art. 6 Modalità di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e soggetti affidatari

1. Qualora il Comune ritenga di non procedere alla gestione diretta dei propri impianti sportivi procederà, nei modi seguenti:
 - a) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate **previo esperimento di apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica come stabilito dalla normativa vigente;**
 - b) solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui alla lettera a) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto, e comunque nel rispetto delle norme dettate dal codice degli appalti.

Art. 7 – Modalità per affidamento della gestione a soggetti terzi

L'affidamento in gestione avverrà mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'affidamento in gestione deve avvenire nel rispetto dei criteri elencati dall'art. 15 della Legge Regionale di seguito elencati:

1. utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati
2. differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
3. garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge Regionale che ne facciano richiesta all'affidatario;
4. durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all'articolo 14, comma 1 della Legge Regionale;
5. affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare

6. selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
7. scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
8. valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuare si in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
9. garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
10. scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
11. garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico,
12. l'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto si impegna ad effettuare;

Art. 8- Convenzione

1. La gestione viene regolamentata con apposita convenzione concernente i compiti e gli obblighi del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso nel rispetto del presente regolamento e di quanto approvato nell'Avviso, e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata, nel rispetto della disciplina che segue.
3. La convenzione inoltre prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e l'applicazione di sanzioni in caso di inadempienza degli obblighi assunti dal gestore, da parte del Responsabile del Settore al quale è assegnato il patrimonio e/o il servizio relativo agli impianti sportivi .

Art. 9 Utilizzo di impianti sportivi scolastici

1. Il Comune previo accordo, stipula convenzioni con le istituzioni scolastiche , secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli impianti sportivi annessi alle scuole, in orari extrascolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattiche e sportive delle stesse , sempre con i soggetti di cui all'art. 6., individuati previo avviso pubblico
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l'uso, per le pulizie , la custodia dell'impianto sportivo e i relativi oneri .

Art. 10 Obblighi, oneri e responsabilità a carico dei gestori

1. Il gestore dovrà presentare prima dell'inizio dell'anno sportivo (entro il 31 agosto)un documento da cui risulti la proposta di calendario e la ripartizione oraria delle attività. Tale documento denominato " Piano di Utilizzo" dovrà comprendere anche le richieste pervenute da società/associazioni diversi dal gestore che facciano richiesta di utilizzo degli impianti sportivi sempre per lo svolgimento di discipline ed attività nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.
2. Entro i termini di cui sopra il gestore dovrà presentare anche il Bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio trascorso.

3. Il Piano di utilizzo, unitamente ad altre eventuali richieste pervenute direttamente all'Amministrazione comunale, il Bilancio di previsione ed il rendiconto ed il piano delle tariffe, saranno oggetto di apposita valutazione al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti.
4. Il gestore dell'impianto ha obbligo, secondo quanto sarà dettagliato nelle convenzioni:
 - a) della gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti, la pulizia, il controllo e la vigilanza sugli accessi, la manutenzione ordinaria nonché, l'utilizzo degli impianti nel rispetto delle normative di sicurezza e nel rispetto del presente regolamento;
 - b) di intestare a proprio nome i contratti di fornitura delle utenze assumendone i relativi costi, salvo i casi di impianti ad uso scolastico per i quali l'Amministrazione può ritenere il mantenimento dell'intestazione diretta a proprio nome, recuperando poi i costi per le utenze e/o determinando per quest'ultimi un canone forfettario per i costi delle utenze fissato dal tecnico comunale;
 - c) dell'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi nelle modalità ed orari indicati nel Piano di utilizzo;
 - d) dell'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte degli assegnatari
 - e) dell'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto (se di proprietà comunale);
 - f) della stipula di apposita assicurazione di responsabilità civile;
 - g) ogni altro onere e obbligo nelle forme e modalità che saranno indicate nella convenzione
 1. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti/gestori devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale dei Servizi tecnici competenti qualora necessaria, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività;
 2. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dal gestore senza alcuna responsabilità da parte del Comune di SOGLIANO CAVOUR . Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore ove presente e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi.
 3. Il soggetto gestore è responsabile dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque, per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti persone ed atleti, per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone, oltre che per l'ingresso di estranei nell'impianto.
5. Sarà cura del gestore garantire il rispetto delle disposizioni inserite nel presente regolamento da parte di tutti gli utenti.

Art.11 - Durata

1. La durata della convenzione sarà stabilita dalla Giunta Comunale in relazione alla tipologia della concessione

Art. 12 Canone

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, sulla base della tipologia della concessione un canone annuo.

Art. 13 – Uso degli impianti da parte del Comune per manifestazioni

1. Il Comune ha la facoltà di disporre per un certo numero e secondo le modalità indicate nella convenzione, di tutti gli impianti per consentire:
 - a) lo svolgimento di attività educativa, formativa e motoria generale, gestita direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso la collaborazione della scuola o dei vari enti di promozione, rivolto ai ragazzi in età scolare, agli adulti o agli anziani.
2. Per lo svolgimento delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, che abbiano pertanto carattere straordinario e di evento, da parte di associazioni gli enti richiedenti dovranno provvedere ad inoltrare apposita richiesta scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'iniziativa stessa. La richiesta, che dovrà contenere la dichiarazione di rispetto delle norme di utilizzo previste nel presente regolamento, viene trasmessa al gestore che dovrà confermare o meno l'eventuale utilizzo.

Per le iniziative di cui al comma 2 le associazioni e/o gli enti interessati devono corrispondere al gestore le spese sopportate dallo stesso per utenze, pulizia e custodia determinate in maniera forfettaria in ragione della rilevanza sociale dell'evento.

Art. 14 Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.

1. Per l'uso di tutti gli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa;
2. Per gli impianti a gestione diretta le tariffe sono approvate con apposito atto della Giunta Comunale e differenziata per tipo di impianto e fasce di utenza, anche in considerazione del tipo di disciplina (di allenamenti ovvero di manifestazioni) prevedendo, se del caso, forme di abbonamento.
Possono inoltre essere stabilite forme di agevolazioni che propongono attività a scopo di beneficenza. Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le manifestazioni sportive organizzate dalle istituzioni scolastiche di Sogliano Cavour per i propri gruppi sportivi, e le società sportive affiliate alla F.I.S.D (Federazione Italiana Sport Disabili).
3. Per gli impianti non gestiti direttamente dal Comune, il concessionario presenta annualmente unitamente al piano di utilizzo delle attività di cui all'art.10 la previsione delle tariffe e dei prezzi di accesso da applicare agli utenti ed incassare; il piano delle tariffe sarà oggetto di apposita valutazione al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti, e l'imparzialità nelle assegnazioni degli spazi;
4. Le tariffe dovranno essere esposte a cura dei concessionari o del Comune nel caso di impianti a gestione diretta. in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

Art. 16 - Manutenzioni

1. Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie sono a carico del concessionario. Sono a carico del Comune tutte le altre spese, relative ad interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.
2. In particolare, durante la convenzione sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso, fatte salve eventuali previsioni diverse previste nel bando e/o nel capitolato.
3. L'onere relativo alle utenze viene posto a carico del convenzionato

Art. 17 - Orario Di Apertura

1. Gli orari di apertura degli impianti, dovranno garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta nel rispetto del principio di uniformità di utilizzo sull'intero territorio comunale.

2. L'orario di apertura degli impianti deve rispettare quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia di inquinamento acustico in merito allo svolgimento delle attività sportive rumorose.

Art. 18 - Pubblicità E Segnaletica

1. La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente all'ente e/o al gestore secondo la tipologia della concessione, in ogni caso deve essere rendicontata nelle scritture contabili del gestore. In linea generale si stabilisce comunque che:
 - il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
 - il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità;
 - Il Comune ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessario.
2. Il Gestore dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con il Comune recante, dopo la dicitura "Comune di SOGLIANO CAVOUR" l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive, le tariffe e le agevolazioni praticate.
3. Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti in bacheca.
4. Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

Art. 19 Custodia

1. Il soggetto convenzionato provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
2. La società convenzionata si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

Articolo 20 Revoca

1. Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli disposti dall'Amministrazione comunale, e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore del Comune di una penale stabilita nella convenzione.
2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente regolamento sarà disposta la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni e nulla in tali fattispecie sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.
3. Possono essere considerati motivi di revoca a titolo esemplificativo ma non esaustivo :
 - reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
 - grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere di investimento programmate ;

- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;

Art.21 - Presa in Consegna e Restituzione dell'impianto

1. All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del soggetto convenzionato, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico - edilizia della struttura.
2. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.
3. Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose, non di proprietà comunale, entro tre mesi.

Art.22 – Responsabilità Del Procedimento

1. Alle procedure di affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi cittadini, nonché a tutte le attività di programmazione e controllo da esse discendenti, provvede il Responsabile del Settore al quale in base alla struttura organizzativa dell'ente vengono assegnati gli impianti sportivi .

L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato anch'esso dal predetto competente Servizio sulla base delle norme vigenti e delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una convenzione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l' esecuzione di provvedimenti dell' autorità comunale. Tale convenzione consente di esercitare esclusivamente le attività sportive in essa indicate.

Art. 23 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia

